



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/87/CR5/C2-C5-C7-C17

**PRIME VALUTAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI,
PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI,
NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA, DA
RAPPRESENTARE ALLE COMMISSIONI COMPETENTI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI**

Energia

Preliminarmente si evidenzia che il decreto in oggetto è l'ultimo di una serie di atti emergenziali emanati a seguito dell'esplosione dei prezzi energetici e dell'aggravamento della crisi dei rapporti UE-Russia.

Di seguito si elencano solo le misure riguardanti le politiche energetiche.

-un primo intervento riguardante elettricità e gas nella Legge di Bilancio (Legge 234/2021 art. 1 commi da 503 a 512), con cui erano in particolare annullati per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per le bollette in bassa tensione, che costituiscono circa il 20% di una bolletta elettrica in tempi normali.

-il DL 4/2022 (ora L. 25/2022) che allargava anche alle utenze medie e grandi l'annullamento degli oneri di sistema per il primo trimestre; prevedeva per le cosiddette imprese energivore un contributo straordinario come credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute; instaurava un meccanismo di contingentamento dei prezzi dell'elettricità dagli impianti di produzione da fonte rinnovabile liquidando agli stessi i prezzi del 2020;

-il DL 25 febbraio 2022, n. 13 (poi rifiuto nella L. 25/2022) all'art. 5 ha migliorato il meccanismo di contingentamento dei prezzi FER già presentato nel DL 4/2022;

-il DL 28 febbraio 2022, n. 16 "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" (poi rifiuto nella L. 28/2022) che, per consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, dà la possibilità al MITE di massimizzare la produzione (tenere accese in continuo) le centrali a carbone e olio combustibile.

-il DL 17/2022 (cosiddetto DL "energia" poi convertito in Legge 34/2022) che, oltre a prorogare al secondo trimestre 2022 l'azzeramento degli oneri di sistema e il credito d'imposta a favore delle imprese energivore, ha anche ridotto al 5% l'IVA sul metano, e rafforzato il bonus elettrico e gas che spetta alle famiglie povere. Lo stesso DL ha previsto nette ed articolate misure di semplificazione amministrativa per accelerare la transizione verso le Rinnovabili.

-il DL 21/2022 (cosiddetto DL "taglia prezzi", appena convertito in L. 51/2022), con cui si interviene sui prezzi del gasolio e della benzina riducendo la quota di accisa prevista; si prevede un credito d'imposta a favore

delle imprese (non solo quelle energivore dei precedenti decreti) del 12% per l'acquisto di energia elettrica, del 20% per l'acquisto di metano; viene aumentato il credito di imposta per le imprese energivore già previsto dal DL 17/2022; si allarga il numero di famiglie che possono accedere al bonus sociale elettricità e gas; si allargano le aree idonee alle rinnovabili.

In generale si osserva che le Regioni sempre più spesso vengono relegate a mere osservatrici di quanto il Governo nazionale decide per i territori regionali.

Soprattutto negli ultimi decreti si tende a sottrarre competenze in materia di FER alle Regioni, cercando talune volte di superare anche in maniera evidente principi di leale collaborazione istituzionale, previsti dalla Costituzione.

Le Regioni auspicano un'immediata inversione di tendenza da parte del Governo in materia energetica, riportando alle stesse la possibilità di decidere in maniera condivisa e coerente con la strategia energetica nazionale la propria strategia energetica regionale.

Nello specifico il DL in questione (cosiddetto DL "aiuti") al Capo I individua le misure specifiche riguardanti l'energia e in particolare:

- • Art. 1. Bonus sociale energia elettrica e gas per 3° trimestre del corrente anno
- • Art. 2. Aumento dei crediti d'imposta, di cui al DL tagliaprezzi, alle imprese per l'acquisto di elettricità e gas
- • Art. 3. Credito d'imposta del 28% agli autotrasportatori per l'acquisto del gasolio
- • Art. 4. Estensione al primo trimestre 2022 del credito d'imposta, già previsto per le imprese energivore come consumo elettrico, anche alle imprese a forte consumo di gas naturale
- • **Art. 5. Procedura eccezionale per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione**
- • **Art. 6. Le aree idonee agli impianti fotovoltaici ed eolici si allargano (con una disposizione subito applicabile) massicciamente, poiché si stabilisce che è tutto idoneo fuorché le aree tutelate e una fascia di rispetto intorno alle stesse.**
- • **Art. 7. Il CdM delibera su eventuali controversie sulle FER senza i Presidenti Regione**
- • Art. 8. Si daranno incentivi al settore agricolo, per il fotovoltaico sulle coperture delle proprie strutture, anche se eccedente i consumi dell'impresa agricola
- • Art. 9. Il Ministero della Difesa può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche per impianti di potenza maggiore 1 MW
- • Art. 10. Esenzione dalla VIA per gli elettrodotti interrati.
- • Art. 11. Prevista la DIA per varianti di Elettrodotti esistenti entro 60 metri, senza obbligo di migliorare i campi magnetici.
- • Art. 12. Aggiustamenti sull'AIA eccezionale transitoria per gli impianti a olio e carbone che devono sopperire alla produzione elettrica da gas
- • Art. 13. Misure per la gestione dei rifiuti a Roma

- Art. 14. Aggiustamenti sugli incentivi superbonus, sisma bonus, e colonnine di ricarica di veicoli.

Le Regioni e Province Autonome condividono l'estensione del sistema di aiuti legato al caro energia di cui agli artt. da 1 a 4.

Gli articoli da 10 a 12 snelliscono e ampliano le procedure di AIA e VIA in modo comprensibile vista la contingenza dell'oggi, ma sarebbe opportuno evitarlo in situazioni ordinarie.

In particolare, in alcune innovazioni procedurali non è chiaro il ruolo che l'amministrazione regionale dovrà svolgere.

Si segnala che creano perplessità alcuni elementi delle procedure eccezionali di cui agli articoli 5- 6 – 7.

Concentrandosi solo sugli aspetti più critici degli articoli da 5 a 7:

a) all'art. 5 è abbozzata una procedura eccezionale per i rigassificatori, che salta la VIA e cerca di riunificare il resto. Si segnala la necessità di accelerare e semplificare le procedure esistenti senza però stravolgerle (altrimenti si entra in una grande quantità di incertezze applicative). Nell'articolo non è nominata l'intesa regionale (è però nominato l'art. 46 del DL 1° ottobre 2007 che la prevedeva): **è importante che si chiarisca che nella procedura rimane l'intesa regionale, anche ai fini della costituzionalità della norma.**

b) all'art. 6 le aree idonee si allargano (con una disposizione subito applicabile) enormemente, poiché si stabilisce che è tutto idoneo fuorché le aree tutelate e una fascia di rispetto intorno alle stesse. Si segnala che questa impostazione fa saltare precedenti considerazioni sul privilegiare, nelle aree agricole, le aree non coltivate e/o coltivabili.

Le Regioni auspicano un immediato chiarimento rispetto a quanto indicato nell'articolo 20 D.lgs 199/2021, in particolare se si intende superata tale disposizione per cui le Regioni hanno competenza in materia di individuazione delle aree idonee.

L'auspicio è che si ritorni a quanto precedentemente proposto in tale Decreto Legislativo, poiché riconoscere in capo alle regioni la sola possibilità di individuare le aree non idonee, creerebbe non poche difficoltà.

c) all'art 7 il CdM delibera su eventuali controversie sulle FER senza i Presidenti Regione o con la loro presenza ma senza diritto di voto. Si segnala il fatto che non siano dipesi dai Presidenti delle Regioni i vari ritardi e i blocchi sulle rinnovabili.

Le Regioni ritengono imprescindibile la possibilità di esercitare il diritto di voto in tali circostanze. Tale impossibilità lederebbe invece in modo significativo il governo delle autonomie regionali in una materia in cui la norma costituzionale prevede l'intesa.

Le Regioni in conclusione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal governo in materia energetica, soprattutto verso la risoluzione delle urgenze dettate dalla contingenza straordinaria in cui stiamo vivendo, rivendicano il diritto di poter contribuire fattivamente e continuativamente alla scelta delle linee strategiche in materia di transizione energetica per i territori di competenza. Pertanto, le stesse

Regioni chiedono al Governo maggiore attenzione e coinvolgimento anche attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla transizione ecologica.

Salute

Osservazioni in merito all'art. 26 del D.L. 50/2022

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici il Governo ha varato il Decreto-legge n. 50 /2022 che prevede all'art.26 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici*" per lavori aggiudicati sulla base delle offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le opere eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e per gli interventi in corso di progettazione.

Lo stato di avanzamento dei lavori, rispondenti ai criteri soprarichiamati, viene adottato applicando i nuovi prezzari che le Regioni devono predisporre entro il 31 luglio 2022. Il nuovo prezzario si applica di default per tutti i contratti in essere relativamente alle opere eseguite e contabilizzate nell'arco del periodo sopra individuato. All'applicazione di detto prezzario si deve applicare il ribasso formulato dall'appaltatore in sede di offerta.

I maggiori importi sono riconosciuti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante nella misura del 90%. A tal fine possono essere utilizzate: nel limite del 50%, le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e le eventuali ulteriori somme a disposizione stanziata annualmente per il medesimo intervento; agli stessi fini possono essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d'asta, nonché le somme disponibili per altri interventi già collaudati.

In caso di insufficienza delle risorse la Stazione Appaltante può procedere a formulare istanza di accesso a fondi nazionali sia per interventi di cui al PNRR e al PNC sia per gli altri interventi comunque essi siano finanziati. Le istanze vanno presentate entro il 31 agosto 2022 per i lavori contabilizzati entro il 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per i lavori contabilizzati entro il 31 dicembre 2022. Il pagamento alle imprese viene effettuato dalla stazione appaltante entro 30 giorni dal trasferimento dal livello nazionale delle risorse.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle istanze di accesso sono quantificati dal Decreto-legge in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

Osservazioni in merito all'art. 40 del D.L. 50/2022

Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale stanno registrando un considerevole aumento dei costi determinato dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. La previsione dell'incremento dei costi è in continua evoluzione ed aggiornamento.

Al momento, lo stanziamento di 200 milioni ad integrazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022 a concorso dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche è apprezzabile, ma appare insufficiente rispetto al reale andamento dei costi che registrano, in valore assoluto, un incremento significativamente superiore, stimato dalle Regioni in € 1.132.500.000 circa.

Proposta di emendamento al Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, già approvato dalla Commissione Salute nella seduta dello scorso 29 marzo.

All’articolo 2 “Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas” è aggiunto il seguente comma:

1-bis: In deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Relazione illustrativa

Il mercato dell’energia sta attraversando una situazione estremamente critica. Il Governo è intervenuto sulla componente Energia Elettrica (D.L. n.4 del 27 gennaio 2022) con l’eliminazione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema e sulla parte termica, con la riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per il 4°trimestre 2021 (Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130), per il primo trimestre 2022 con la Legge di Bilancio 2022, e prorogando questa misura anche per il secondo trimestre 2022 (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17).

La previsione legislativa, tuttavia, esclude tutte le forniture di gas naturale ricomprese nei Contratti Servizio Energia, nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) e nei contratti di teleriscaldamento. Tali tipologie di contratto sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l’efficientamento energetico e rappresentano la tipologia di contratto prevalente per alcune Aziende Sanitarie, in quanto viene acquistata in prevalenza energia termica prodotta con gas metano attraverso:

- contratti di teleriscaldamento ove presente il servizio;
- contratti di concessione attivati per incrementare l’efficienza energetica;
- l’adesione al Multiservizio manutentivo con servizio energia per gli ulteriori edifici in gestione.

Si ritiene che i contratti di servizio energia e teleriscaldamento che prevedano il gas naturale quale combustibile, in quanto destinati al soddisfacimento dei medesimi “usi civili e industriali” della fornitura di gas metano e caratterizzati da un prezzo con il medesimo andamento, debbano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 5% prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, indipendentemente dalla forma contrattuale con cui il metano viene somministrato. In carenza dell’equiparazione tra mera fornitura e acquisto di energia termica prodotta con gas metano si verrebbe infatti a creare una palese disparità di trattamento.

Lavoro

Con riferimento all'articolo 34 recante "Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza" le Regioni, **a maggioranza**, esprimono netta contrarietà per il metodo utilizzato dal Governo che, per la maggioranza delle Regioni, non ha tenuto conto di quanto evidenziato dalle Regioni nel corso degli incontri tenutisi fra le stesse e il Ministro del Lavoro, nonché la non condivisione del merito dell'articolo, considerato che il tema dei navigator è problematica che deve essere presa in carico dal livello centrale e non può in alcun modo essere rimessa alle Regioni, dando luogo peraltro a soluzioni differenziate sui territori non plausibili a fronte della medesima problematica occupazionale.

Si richiama, pertanto, la responsabilità propria dell'amministrazione centrale di individuare una soluzione normativa uniforme per questi lavoratori.

Le Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia, pur ravvisando fin dall'inizio alcune criticità e la valenza nazionale della vicenda navigator, ritengono opportuno cercare insieme con il Governo una possibile soluzione alla vicenda. In tal senso, ravvisano nella norma uno strumento di mediazione rispetto alle istanze delle Regioni e alla posizione iniziale del Ministero.

Si allegano inoltre le slides elaborate per la parte finanza e sport.

Roma, 25 maggio 2022

AUDIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» A.C. 3614

Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei deputati

Roma, 25 maggio 2022

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Le Regioni e le Province autonome presenteranno alcuni emendamenti al DL che riguarderanno le tematiche oggetto del provvedimento fra le quali assumono particolare importanza quelle relativa a:

- Sanità: spese di emergenza covid, spese per l'energia e questione indennizzi persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati;**
- Trasporto pubblico locale.**



Spese di emergenza Covid -19

Dalla necessità di copertura delle spese già sostenute per l'esercizio 2021 come da quelle per l'esercizio 2022, origina la criticità di salvaguardare gli equilibri dei **sistemi sanitari regionali** e scongiurare l'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica -legge n.311/2004, art. 1, c. 174.



Spese di emergenza Covid -19

Con riferimento **all'anno 2022**, nonostante l'incremento di 2 miliardi previsti dalla Legge di bilancio, ma interamente finalizzato per l'attuazione di specifiche misure, **il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale non appare adeguato per consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria alla luce dei significativi oneri per il proseguimento delle misure di gestione dell'emergenza pandemica e, contestualmente, dei maggiori costi emergenti. In particolare:**

- **le Regioni e le Province autonome stanno organizzandosi per somministrare una quarta dose in autunno;**
- **maggiori costi energetici, inflattivi e contrattuali graveranno considerevolmente sui bilanci sanitari;**
- **maggiori oneri necessari per riportare l'attività sanitaria in una fase ordinaria e per recuperare le prestazioni non urgenti che sono state rinviate durante la fase emergenziale;**
- **maggiori oneri a partire dall'anno 2022 (in termini di maggiori costi o minori ricavi) determinati dalla cessazione delle forniture commissariali, dall'adozione del nuovo nomenclatore della protesica e della specialistica ambulatoriale, dall'attuazione delle misure previste dal PanFLu.**

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50



Indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

Il tema è stato già proposto in molti DL precedenti e per la legge di bilancio 2022

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c. 821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse dal 2015 lo Stato non ha stanziato nulla per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni.

L'obiettivo è costituire almeno un cofinanziamento annuale alla spesa, vieppiù alla luce delle ultime sentenze sui risarcimenti «*per sangue ed emoderivati infetti*» in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50



Trasporto pubblico locale

- **Sono chieste delle modifiche al decreto, in quanto le aziende di trasporto pubblico locale non sono state ristorate alla stregua di quanto accaduto con riferimento all'esercizio 2020 per i minori ricavi da tariffa relativi all'esercizio 2021.**

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50



SPORT 1/2

- **Sono chieste delle modifiche al decreto, in quanto** in plurime occasioni la Corte Costituzionale ha ribadito l'obbligo della concertazione sulla materia Ordinamento Sportivo – stante la competenza legislativa concorrente. Da ultimo con la recente sentenza n. 123 del 17 maggio 2022, richiamando ulteriormente la precedente sentenza n. 40 del 22 febbraio 2022 che in via specifica ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Ciò nonostante si dispone all'art 39 (Disposizioni in materia di Sport) di "spostare" le risorse, stanziare con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, già nella disponibilità del Dipartimento Sport, dall'originario Fondo (sanzionato con la sentenza n. 40/2022 Corte Costituzionale) al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dove risultano già stanziare le risorse straordinarie recate dal Decreto legge 4/2022 e decreto legge 17/2022 – su cui (peraltro Regioni e Prov Aut sono già intervenuti in precedenti DL e in Conferenza 2 marzo 2022 con ODG consegnato al Governo) comunque non è prevista alcuna interlocuzione con la Conferenza Unificata e/o Stato Regioni



SPORT 2/2

L'obiettivo è il rispetto delle prerogative costituzionali e la ricognizione aggiornata delle risorse esistenti, programmate, impegnate e spese (anche con evidenza di attribuzione su ciascun territorio regionale) su:

- Fondo Sport e Periferie
- Fondo Unico Potenziamento Movimento Sportivo Italiano
- Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
- Esito domande pervenute sui Cluster Avvisi PNRR